



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**

SETTORE TERRITORIO
SERVIZIO SUAP

ORDINANZA SINDACALE n. 20 / 2019

OGGETTO: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NEL TERRITORIO COMUNALE (DGR N. 828/2017 "LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI")

IL SINDACO

Premesso che le infezioni da legionella sono considerate un problema sempre più importante in sanità pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità, della Comunità Europea e dell'istituto Superiore di Sanità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 828 del 12/06/2017 con cui sono state approvate le Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi;

Considerato che le Linee guida regionali hanno aggiornato i requisiti tecnico-costruttivi per la realizzazione dei nuovi impianti idro-sanitari e di condizionamento, i criteri e le modalità per la valutazione del rischio, nonché le raccomandazioni per la gestione degli impianti a rischio e per il monitoraggio ambientale, con particolare riferimento alle strutture turistico-recettive, termali, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni, ecc...);

Dato atto che i Comuni devono assicurare l'applicazione omogenea in tutto il territorio delle suddette linee guida, a salvaguardia della salute pubblica, mediante l'adeguamento delle proprie disposizioni, anche attraverso strumenti agili e veloci quali l'emissione di apposite ordinanze;

Dato atto che i Comuni devono predisporre e curare la tenuta di appositi "catasti" delle torri di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi presenti nel territorio di competenza, in collaborazione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica;

Ritenuto di recepire i contenuti della deliberazione di Giunta regionale n. 828 del 12/06/2017, in conformità alla proposta della U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna di cui alla nota prot. n. 146418 del 06/06/2019, a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. I gestori di strutture turistico-recettive, termali, ad uso collettivo, sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e di ogni altra struttura civile e industriale in cui sono presenti impianti potenzialmente a rischio, devono garantire nella gestione degli impianti l'attuazione delle misure di controllo previste al punto 5 ed al punto 7 della DGR n. 828 del 12/06/2017; in particolare i gestori delle strutture a funzionamento stagionale hanno l'obbligo di effettuare prima dell'apertura la disinfezione dell'impianto idrico-sanitario e le analisi dell'acqua per la ricerca di legionella;
2. I gestori delle strutture in cui sono presenti impianti potenzialmente a rischio sono tenuti ad aggiornare, conservare e mettere a disposizione degli organi di controllo il documento di analisi, valutazione e gestione del rischio legionella, la documentazione e la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle operazioni di pulizia e disinfezione e di tutte le misure di gestione attuate, delle eventuali modifiche apportate all'impianto, nonché i rapporti di prova degli accertamenti analitici;
3. I proprietari e i gestori di apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia "torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi" installate nel territorio comunale, hanno l'obbligo di comunicare entro 90 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, all'Unione della Romagna Faentina, al seguente indirizzo pec: pec@cert.romagnafaentina.it ed all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna, al seguente indirizzo pec: ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it la presenza di tali apparecchiature, utilizzando il modulo allegato, accompagnato dalla planimetria dell'insediamento in cui sia messa in evidenza la collocazione delle suddette apparecchiature. La comunicazione dovrà essere effettuata anche nel caso di nuove installazioni, modifiche sostanziali o dismissione di tali apparecchiature entro 30 giorni dalla data nella quale si è verificato l'evento.

INCARICA

L' U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna ed il Comando di Polizia Locale, per la parte di rispettiva competenza, alla vigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- Che in caso di inottemperanza vengano applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che la stessa sia trasmessa per conoscenza alle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, alla Polizia Locale e all'U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna dell'Azienda USL della Romagna.

Contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Lì, 23/07/2019

IL SINDACO
PEDERZOLI MASSIMILIANO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)